



CITTA' DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 75 del 27.12.2017 ad oggetto: Approvazione del "Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche".

Il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito alle ore 15:25 nell'Aula Consiliare, presieduto dal rag. Simeone Luigi

in seduta pubblica, sessione ordinaria in prima convocazione.

Prende parte alla seduta il v. Segretario Generale dott. Francesco Zenti

Dopo l'appello nominale -2° appello- sono presenti e assenti i Consiglieri Comunali, come in seguito indicati:

		P	A
1	BUONAJUTO CIRO sindaco	X	
2	ABETE NICOLA	X	
3	ACAMPORA GIOACCHINO	X	
4	COZZOLINO GENNARO	X	
5	CRISTADORO SALVATORE	X	
6	CURCIO TIZIANA		X
7	D'AGOSTINO ENRICO	X	
8	de CRESCENZO FRANCESCO SAVERIO	X	
9	FORMISANO ANTONIO	X	
10	FORMISANO COLOMBA	X	
11	GARZIA ANTONIETTA	X	
12	LIBERTI ANTONIO	X	
13	LUCIANI LUIGI	X	

		P	A
14	MADDALONI MICHELE		X
15	MIRANDA GENNARO	X	
16	OLIVIERO GENNARO	X	
17	OLIVIERO MARIO RHEMY	X	
18	RICCIO ASSUNTA		X
19	SABBARESE PIETRO	X	
20	SAULINO CARMELINA	X	
21	SCOGNAMIGLIO NUNZIA	X	
22	SIMEONE LUIGI	X	
23	SPINA NUNZIO	X	
24	TARALLO SIMONE	X	
25	ZENO ROSA	X	

CONSIGLIERI PRESENTI: 22

CONSIGLIERI ASSENTI: 03

In prosiegua di seduta.

Il Presidente dell'Assemblea sig. Luigi Simeone sottopone al Consiglio la proposta n. 3 avente a oggetto: **APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"**.

Il primo intervento è del Consigliere Nunzio Spina che ringrazia dirigente e collaboratori per la puntualità profusa nel confezionare il documento che si allinea alla normativa vigente in materia e che è stato approvato dalle Associazioni di categoria.

Seguono interventi dei consiglieri: Liberti, Abete e Cozzolino i quali esprimo alcune perplessità e, in particolare, sull'articolo 7 del Regolamento.

A riguardo, il consigliere Liberti asserisce che nell'articolo 7 sono stati individuati alcuni posteggi fuori mercato che non riesce a individuare. Sottolinea, inoltre, che la data per provvedere a nuovi bandi per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e fuori mercato non è il 31/12/2018 ma il 31/12/2019, come voluto nella nuova finanziaria.

Il consigliere Abete si sofferma sull'importanza di trasferire il mercato settimanale di Piazza Pugliano e auspica il divieto di esporre le merci sui marciapiedi nelle strade strategiche della città di Ercolano.

Segue il consigliere Cozzolino che, condividendo quanto espresso dai consiglieri Liberti e Abete, sottolinea la necessità di disciplinare il mercato nella zona MAV e vietare l'esposizione di merci sui marciapiedi di Via 4 Novembre.

Si invita il dirigente del Settore a chiarire i vari punti.

Entrando nel merito dell'articolo 7 del Regolamento il dirigente afferma di essersi limitato a riportare, così come previsto nella legge della Regione Campania, i posteggi esistenti sul territorio. Condivide sul fatto che ci siano delle discrasie dovute a errate autorizzazioni commerciali rilasciate intorno agli anni '90.

Per quanto riguarda lo slittamento della scadenza delle concessioni, prevista dalla nuova legge di stabilità, la stessa è stata approvata dopo la stesura del Regolamento e non ancora pubblicata sulla G.U.

In ogni caso, essendo il Regolamento una fonte secondaria, ne consegue che se si modifica la legge si modifica anche il Regolamento.

Nel merito dei "Mercati" attorno al MAV e nella I e II Traversa Mercato, chiarisce che non si tratta di commercio su area pubblica ma di commercio in sede privata. Pertanto, l'occupazione del marciapiede con merci in Via 4 Novembre non è abusiva ma regolarmente concessa, ai sensi della normativa vigente in materia.

Tali problematiche, pertanto, non rientrano nella materia che il Regolamento disciplina: "Commercio su area pubblica".

Per quanto concerne il trasferimento del mercato settimanale di P.zza Pugliano chiarisce che il nuovo spazio dovrà essere individuato dai competenti uffici e condiviso con le Associazioni di categoria e la politica.

Dopo una pausa di 5 minuti, a seguito di un confronto tra i capigruppo, si propone, all'unanimità, un emendamento all'articolo 7 del Regolamento: "Eliminare tutte quelle che erano le diciture all'interno dell'articolo e sostituirle con questo: "La ricognizione del Commercio su Aree Pubbliche nelle sue diverse forme, effettuato dal SUAP Comunale, in attuazione del Decreto Dirigenziale



Regione Campania, numero 997/2014". Si sottolinea che ovviamente deve essere modificato anche l'articolo successivo, il n. 8, per quanto riguarda "La riconferma dei posteggi". Tutti gli interventi sono ampiamente riportati nello stralcio del resoconto stenotipico della seduta, allegato al presente atto, sì da formarne parte integrante.

Il Presidente Luigi Simeone mette ai voti la proposta di emendamento, per appello nominale
Consiglieri assenti 3; presenti 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità con n. 22 voti , espressi per appello nominale,

DELIBERA

1. Emendare l'articolo 7 del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, eliminando le diciture all'interno dello stesso e sostituirle con: "La ricognizione del Commercio su Aree Pubbliche nelle sue diverse forme, effettuato dal SUAP Comunale, in attuazione del Decreto Dirigenziale Regione Campania, numero 997/2014".
2. Emendare l'articolo 8 "NUOVA PIANIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO" nella parte in cui riconferma i posteggi esistenti sul territorio di Ercolano, eliminando le diciture inerenti ai vari posteggi.

Si susseguono gli interventi dei consiglieri Formisano, Acampora e Miranda, i quali anticipano il voto favorevole del proprio gruppo all'approvazione del Regolamento in argomento gruppo e ringraziano il dirigente, avv. Sciscioli, il consigliere Spina e il Sindaco.

Il presidente Luigi Simeone mette ai voti per appello nominale la proposta.

Consiglieri assenti 3; presenti 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità con n. 22 voti , espressi per appello nominale,

DELIBERA

- 1) APPROVARE, per tutto quanto riportato nella proposta, il nuovo "Regolamento per il commercio su aree pubbliche" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, revocando contestualmente quello di cui alla deliberazione di C.C. n.71/2012.
- 2) CONFERIRE MANDATO ai Settori Comunali Lavori Pubblici, Polizia Municipale e SUAP di individuare in tempo utile e prima della scadenza del termine del 31/12/2018, data normativamente fissata di cessazione dell'efficacia delle autorizzazioni ad oggi in essere, la nuova area mercatale, onde consentire al Consiglio Comunale di adottare le conseguenziali determinazioni di competenza ed al SUAP l'indizione della procedura concorsuale per il rilascio delle relative autorizzazioni con decorrenza 01/01/2019 per i posteggi, riferite al mercato settimanale del venerdì individuato nella nuova area.
- 3) TRASMETTERE il presente provvedimento ai Settori LL.PP., P.M., SUAP per il seguito di rispettiva competenza







CITTÀ DI ERCOLANO

**(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)
SETTORE SERVIZI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**SUAP – Servizio per il Commercio e la Polizia Amministrativa – Servizi per la promozione
delle attività artigianali e della piccola e media impresa – Incubatore d'impresa – Ufficio
Europa**



REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

***(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n...75. del 27 dicembre 2017)
(Redatto dal Settore SUAP - Dirigente: Avv. Giuseppe Sciscioli)***

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Principi e finalità
- Articolo 4 – Caratteristiche del commercio sulle aree pubbliche
- Articolo 5 – Organi e competenze
- Articolo 6- Vigilanza
- Articolo 7– Analisi dell’assetto attuale del settore
- Articolo 8 - Nuova pianificazione del commercio sulle aree pubbliche con posteggio
- Articolo 9 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante- Tipologia “B”
- Articolo 10 – Autorizzazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche con posteggio di tipo “A” al mercato e presso i posteggi isolati fuori mercato.
- Articolo 11 - Concessioni dei posteggi ed efficacia delle autorizzazioni
- Articolo 12 – Contenuto del bando per esercizio delle commercio sulle aree pubbliche con posteggio assegnato di tipo “A”
- Articolo 13 – Svolgimento dell’attività con posteggio- obblighi e divieti
- Articolo 14 – Esercizio del commercio in forma itinerante
- Articolo 15 – Svolgimento dell’attività in forma itinerante- Divieti
- Articolo 16 – Subingresso nella gestione e nella proprietà
- Articolo17 – Sospensione dell’esercizio dell’attività
- Articolo 18 – Decadenza dell’autorizzazione/Scia all’esercizio dell’attività
- Articolo 19 – Indirizzi generali in materia di orari
- Articolo 20 – Normativa igienico-sanitaria
- Articolo 21- Trasferimenti dei mercati o di posteggi
- Articolo 22 –Soppressione o sospensione del mercato o di posteggi
- Articolo 23 –Ampliamento dei posteggi
- Articolo 24 –Migliorie di ubicazione dei posteggi
- Articolo 25 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari (spuntisti)
- Articolo 26 – Presenze degli operatori commerciali nei posteggi
- Articolo 27 – Modalità di tenuta e consultazione della pianta delle assegnazioni delle concessioni
- Articolo 28 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie
- Articolo 29 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

- **Articolo 30- Mercati straordinari**
- **Articolo 31 – Concessioni temporanee: ambito di applicazione, indirizzi e modalità**
- **Articolo 32 –Applicabilità delle norme**
- **Articolo 33: Concessioni del posteggio- Durata- Rinnovo**
- **Articolo 34: Oneri per l'occupazione del posteggio**
- **Articolo 35: Revoca della concessione del posteggio**
- **Articolo 36: Sanzioni**
- **Articolo 37: Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**
- **Articolo 38: Rinvio a disposizioni di legge**
- **Articolo 39: Abrogazione di precedenti disposizioni**

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche adottando norme concernenti gli aspetti operativi e di disciplina delle attività di vendita, nell'ambito della direttiva 2006/123/CE attuata dal D.Lgs 59/2010, della Legge Regionale della Campania N. 1/2014, del D.lgs 31 marzo 1998, N. 114, del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.997 del 30/10/2014, dei Documenti Unitari del 05/07/2012, 24/01/2013 e 03/08/2016 della Conferenza Unificata Stato-Regioni- Comuni e della L. 19/2017 di conversione con modifiche del D.L. 244/2016 ("Milleproproghe).

2. Il Piano si compone delle seguenti parti:

- Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato in concessione con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio e delle eventuali specifiche categorie merceologiche dei singoli posteggi;
- Individuazione dei mercati e dei posteggi fuori mercato esistenti;
- Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento dei mercati con la nuova pianificazione.
- Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
- Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati e nei posteggi isolati fuori mercato.

3. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari comunali in materia, emanate precedentemente, con esso incompatibili.

ART. 2- DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. **commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. **aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
3. **operatore:** il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante;
4. **commercio su aree pubbliche di tipo "A":** l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art.28 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 114/98 ed all'art.31 c.1 lett. A) della L.R.01/2014;
5. **commercio su aree pubbliche di tipo "B":** l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante di cui all'art.28 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 114/98 ed all'art.31 c.1 lett. B) della L.R.01/2014;
6. **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha/non abbia la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o

- più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
7. **mercato in sede propria:** il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dallo SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
 8. **mercato su strada:** il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 9. **mercato giornaliero o rionale:** quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 10. **mercato giornaliero:** di cui al numero 9 specializzato in particolari merceologie;
 11. **mercato ordinario:** quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 12. **mercato stagionale:** quello di cui al numero 9 che si svolge nel limite temporale anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;
 13. **mercato specializzato o esclusivo:** quello destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità non giornaliera;
 14. **mercato straordinario:** il mercato istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;
 15. **mercato dell'antiquariato e del collezionismo:** il mercato che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 16. **posteggio:** è la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 17. **posteggio isolato fuori mercato:** il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
 18. **concessione di posteggio:** l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio;
 19. **società:** le società di persone e le società di capitali regolarmente costituite o cooperative;
 20. **settore merceologico:** il settore alimentare e non alimentare di cui all'art.5 del Decreto legislativo n. 114/98;
 21. **requisiti soggettivi:** i requisiti d'accesso alle attività commerciali previsti dall'art.71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 e art.7 L.R.01/2014;
 22. **posteggio riservato:** è quel posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
 23. **spunta:** è l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

24. **spuntista**: è l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
25. **produttori agricoli**: i soggetti già autorizzati ai sensi della Legge n. 59/63 (abrogata dalla L.133/08) ovvero autorizzati ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001;
26. **miglioria**: la possibilità per un operatore, con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
27. **scambio**: la possibilità concessa a due o più operatori, concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio, a condizione che:
- ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati;
 - la richiesta sia sottoscritta da entrambi gli interessati ed inviata al Comune che provvede all'annotazione della variazione del posteggio sulle autorizzazioni;
28. **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
29. **sagra**, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente o occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale;
30. **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
31. **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera;
32. **negozio mobile**, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato;
33. **somministrazione di alimenti e bevande**, la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il Comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati.

ART. 3 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, in linea con i principi dell'ordinamento euro-comunitario e nazionale, garantisce la libertà di concorrenza e tutela l'iniziativa economica secondo condizioni di pari opportunità e a tal fine vieta i requisiti discriminatori che non siano giustificati da imperativi motivi di interesse generale attinenti tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

2. L'A.C. garantisce che, ove sia previsto un titolo autorizzativo, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio delle attività e dei servizi non siano discriminatorie, giustificate da un motivo imperativo di interesse generale, commisurate all'obiettivo di interesse generale, chiare, inequivocabili, trasparenti e rese pubbliche.

3. L'A.C. garantisce la presenza del commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme per assicurare ai consumatori la più ampia possibilità di scelta.

4. L'A.C. valorizza le opportunità previste nei piani urbanistici e commerciali in termini di uso dello spazio urbano, assunto quale trama di riferimento per lo sviluppo commerciale del territorio.

5. L'A.C. promuove la tutela del tessuto commerciale tradizionale nonché l'integrazione delle attività commerciali su aree pubbliche con altre forme di uso dello spazio urbano, in particolare se inserite nel contesto di centri naturali commerciali.

6. L'A.C. si impegna a fornire strumenti di incentivazione al turismo attraverso la creazione di percorsi di commercio collegati ai punti di attrazione turistica.

ART. 4- CARATTERISTICHE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Per commercio sulle aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, aree attrezzate e non, scoperte o coperte.

Il commercio su aree pubbliche nel Comune di Ercolano può essere svolto nei seguenti modi:

- a) su posteggi dati in concessione o assegnati per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzati quotidianamente dai venditori;
- b) su posteggi dati in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzati solo in giorni stabiliti della settimana;
- c) su aree date in concessione per essere utilizzate solo in alcuni giorni dell'anno in cui si svolgono particolari manifestazioni a cadenza superiore al mese (fiere, ecc.);
- d) in forma itinerante nei limiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 -ORGANI E COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale, delibera in tema di istituzione, modifica, sospensione,trasferimento, soppressione di mercati e fiere.

2. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati/fiere o della delocalizzazione di quelli esistenti, i Comuni tengono conto:

- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi, nonché del rispetto delle previsioni dello SIAD.

3. Nella deliberazione di cui al comma 1, sono indicati:

- a) l'organico dei posteggi;
- b) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;

c) il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;

d) le attrezzature ed i servizi comunali.

4. La deliberazione del Comune è trasmessa al competente ufficio della Giunta regionale.

5. Se più soggetti, già operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettono a disposizione del Comune un'area privata per l'esercizio dell'attività, l'area può essere destinata a tale attività solo se compatibile con le destinazioni urbanistiche. In tal caso i soggetti richiedenti hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

6. Per modifica di mercato è inteso l'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, nonché della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici.

7. Le modifiche sono finalizzate ad assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio.

8. La sospensione del mercato avviene per motivi igienico-sanitari, di ordine e sicurezza pubblica pubblico, di pubblico interesse.

9. La soppressione del mercato avviene per motivi di pubblico interesse o di calo di interesse.

10. L'istituzione di nuovi mercati o il trasferimento di mercati esistenti sono subordinati alla realizzazione dei necessari impianti e servizi in tema di igiene e sanità, circolazione di veicoli e viabilità, ordine e sicurezza pubblici.

11. Il Sindaco, in ottemperanza all'art.50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stabilisce gli orari per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con riferimento alle diverse tipologie di mercato e/o fiere nonché per il commercio in forma itinerante, in conformità agli indirizzi definiti con il presente Regolamento.

12. Il Dirigente del Settore Attività Produttive adotta tutti gli atti di gestione, di competenza del Comune, finalizzati al rilascio delle autorizzazioni richieste per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 6 -VIGILANZA

L'attività di vigilanza del commercio su aree pubbliche è affidata al Settore Polizia Locale del Comune, per quanto di competenza.

ART. 7 – ANALISI DELL'ASSETTO ATTUALE DEL SETTORE

La ricognizione del Commercio su Aree Pubbliche nelle sue diverse forme, è effettuato dal SUAP Comunale, in attuazione del Decreto Dirigenziale Regione Campania, numero 997/2014".

Art. 8 - NUOVA PIANIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO

In base alla ricognizione effettuata sull'attuale assetto del commercio sulle aree pubbliche con posteggio assegnato nel Comune di cui al precedente art.7, per finalità di sostegno e tutela del

commercio su aree pubbliche e di promozione del turismo e delle attività produttive locali, nonché alla luce di motivazioni di ordine igienico-sanitario, sicurezza della circolazione stradale (veicolare e pedonale), tutela del patrimonio storico-archeologico- artistico-ambientale, urbanistiche, viabilità, il commercio su aree pubbliche con posteggio è definito secondo i seguenti criteri.

Relativamente al mercato settimanale del venerdì, individuato attualmente nella sede provvisoria di Piazza Pugliano giusta ordinanza sindacale n.2 del 01/02/2010, ancorché non formalmente approvata dal Consiglio Comunale, dato atto che la scadenza delle concessioni/autorizzazioni rilasciate per i posteggi già attivi è fissata alla data del 31/12/2018, giusta art.6 del Decreto Legge 30.12.2016 n. 244, convertito con modifiche dalla LEGGE 27 febbraio 2017 n. 19, e che l'Amministrazione Comunale intende attuare un progetto di riqualificazione della stessa Piazza Pugliano incompatibile con l'allocatione del mercato, il Consiglio Comunale stabilisce che il mercato- sempre in via provvisoria- continuerà ad essere svolto nell'attuale sede sino al 31/12/2018, data normativamente fissata di cessazione dell'efficacia delle autorizzazioni ad oggi in essere.

Il Consiglio Comunale, esclusa la possibilità di localizzazione futura del mercato in Piazza Pugliano per le ragioni di cui innanzi, si riserva di stabilire- entro tale data del 31/12/2018 e previa istruttoria esperita in tempo utile dai competenti uffici comunali Lavori Pubblici, Polizia Locale e SUAP- la nuova area mercatale, al fine di consentire al SUAP l'indizione della procedura concorsuale per il rilascio delle relative autorizzazioni con decorrenza 01/01/2019 per i posteggi, riferite al mercato settimanale del venerdì individuato nella nuova area.

Art. 9- INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI E' VIETATO IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE- TIPOLOGIA "B"

1. E' fatto divieto, per coloro che sono in possesso di autoveicoli classificati in base al codice della strada di categoria sia inferiore sia superiore alla N1, il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante per motivi di sicurezza nella circolazione stradale e di viabilità urbana che rendono impossibile consentire ulteriori flussi pesanti nelle seguenti zone e strade di seguito elencate già congestionate sotto il profilo del traffico nonché per motivi di tutela igienico-sanitaria dei prodotti alimentari ed ancora per esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e di zone di pregio storico ed infine per esigenze di tutela del patrimonio archeologico, artistico, storico,:

- Via Panoramica
- Via 4 Novembre
- Corso Resina
- Corso Italia
- Piazza Trieste e prolungamento di Corso Italia
- via Sac. B. Cozzolino.

Altresì, l'attività di commercio itinerante su aree pubbliche è vietata:

- Negli stalli autorizzati di sosta dei veicoli e nelle fermate dei mezzi pubblici;
- Nei giardini e nei parchi pubblici;
- A una distanza inferiore a 500 metri dalle aree di mercato.

Inoltre, il Comune, con motivato provvedimento, può vietare temporaneamente su tutto il territorio comunale o su parte di esso il commercio in forma itinerante per esigenze di interesse pubblico inerenti la viabilità e il traffico o di carattere igienico-sanitario o ancora di tutela della sicurezza e incolumità pubblica in occasioni di eventi, manifestazioni e ricorrenze potenzialmente idonee a richiamare numeroso pubblico.

2. Gli operatori commerciali in forma itinerante possono sostare nello stesso punto, inteso come superficie occupata durante la sosta, per il tempo strettamente necessario a servire la clientela.
3. E' vietato l'uso di strumenti di amplificazione e comunque di pubblicità sonora meccanica.
4. L'attività itinerante, fatta eccezione delle fattispecie di cui al comma 1) del presente articolo, può essere svolta con qualsiasi mezzo fino alla categoria N1, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno; la merce inoltre non può essere esposta su banchi collocati a terra, ma esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
5. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
6. Gli agricoltori abilitati, ai sensi del D.Lvo 228/2001, a vendere i propri prodotti in forma itinerante sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante é comunque vietato su tutto il territorio comunale agli esercenti in possesso di autoveicoli classificati, in base al Codice della Strada, di categoria superiore alla N1.

ART.10- AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il commercio su aree pubbliche è svolto:
 - a) sui posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal Comune.
2. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa previa domanda effettuata con la conforme modulistica disponibile sulla piattaforma web del SUAP del Comune ed è svolto da persone fisiche o persone giuridiche in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.
3. L'attività di vendita mediante l'utilizzo di un posteggio classificata di tipologia "A" è soggetta ad autorizzazione comunale ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio nazionale e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale.

4. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante classificata di tipologia "B" è soggetta ad autorizzazione comunale.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, nonché nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
6. Nella domanda prevista nel comma 2 l'interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del D.LGS. 59/2010;
 - b) il settore o i settori merceologici per i quali intende esercitare l'attività.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da annotazione sul titolo autorizzativo.
8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
9. Nell'ambito territoriale di Ercolano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati dalle altre Regioni italiane o dei Paesi dell'Unione europea.
10. L'operatore commerciale titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può chiedere al Comune l'aggiunta di un altro settore merceologico o la sostituzione del settore merceologico già autorizzato.
11. La modifica di cui al comma precedente è assentita dal Comune, previa verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
12. In caso di trasferimento di residenza dell'operatore i dati dell'operatore sono trasmessi al Comune di nuova residenza.

ART.11- AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A" AL MERCATO E PRESSO I POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO.

1. Il rilascio di nuova Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio, di cui all'art. 28 comma 1° lettera "A" del Decreto Legislativo n. 114/98 e ss.mm.ii. e all'art. 31 L.R. 1/2014 è subordinato alla effettiva disponibilità del posteggio.
2. Per la concessione del posteggio nell'ambito di mercati di nuova istituzione e per la concessione dei posteggi che si rendono disponibili nei mercati o nei posteggi isolati fuori mercato e per il rilascio della relativa autorizzazione, a cura del Settore SUAP sarà predisposto apposito bando da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. Per il rilascio di autorizzazioni di tipo "A" che abilitano anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale i Comuni, sede di posteggio, devono far pervenire alla Regione Campania, presso l'Ufficio regionale competente, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.

4. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni devono uniformarsi.

5. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dello specifico bando comunale gli operatori trasmettono, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggi. I Comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. Per le selezioni successive alle proroghe di cui al periodo transitorio, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 59/2010 e, almeno novanta giorni prima della effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informando le strutture comunali o, dove non istituite, quelle provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e legalmente costituite.

6. Per il rilascio delle concessioni di posteggio, alla scadenza delle proroghe di cui al comma 1, nel caso di pluralità di domande concorrenti per l'assegnazione di un posteggio, le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica sono improntate ai seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree, valutabile in riferimento all'anzianità di esercizio dell'impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, ha una specifica valutazione nel limite del quaranta per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette.

7. Il Comune sede di posteggio provvede sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio a rilasciare la relativa autorizzazione e la comunica al Comune di residenza dell'operatore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consente il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa attività.

8. La domanda per ottenere la concessione del posteggio e l'autorizzazione di tipo "A" (completa delle generalità, del luogo di nascita, della residenza anagrafica del richiedente titolare o legale rappresentante nel caso di società, indirizzo PEC) deve essere inoltrata al Dirigente del SUAP o con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero all'indirizzo PEC del Comune entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel bando verranno stabilite ulteriori modalità per il versamento del bollo vigente e dei diritti di segreteria. Le domande pervenute fuori termine non saranno esaminate e saranno rimesse al mittente.

9. Nella richiesta l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D. Lgs 59/10;
- il settore merceologico e la categoria merceologica qualora prevista nel bando dei prodotti da porre in vendita;
- il posteggio per il quale concorre.

10. Nel caso in cui la richiesta si riferisca al settore merceologico alimentare l'interessato dovrà autocertificare anche il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dal comma 6 dell'art. 71 del D. Lgs. n. 59/10 e dall'articolo 7 della L.R. 1/2014. Il requisito per la vendita degli alimentari dovrà essere posseduto dal titolare o legale rappresentante in caso di società ovvero potrà essere indicato un preposto designato in possesso del predetto requisito professionale.

11. Il Responsabile del Settore SUAP sulla base delle istanze pervenute, redige entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando la graduatoria e notifica con lettera raccomandata A.R. ovvero PEC l'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, sino alla copertura dei posti disponibili.

12. Qualora più operatori hanno concorso per lo stesso posteggio, l'assegnazione è effettuata secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico mentre per i posteggi non richiesti si procederà all'assegnazione dando la priorità di scelta al primo in graduatoria e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.C.

13. Gli assegnatari di posteggio, entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'avviso, devono far pervenire, a mezzo raccomandata ovvero PEC, la dichiarazione di accettazione del posteggio, pena la decadenza del diritto con il successivo scorrimento della graduatoria.

14. Il Responsabile del Settore SUAP è tenuto a notificare, a mezzo raccomandata ovvero PEC, l'esito dell'istanza agli altri interessati indicando i termini e l'autorità ai fini dell'eventuale ricorso giurisdizionale.

15. Nello stesso mercato un operatore può essere titolare al massimo di numero 4 posteggi (2 alimentari + 2 non alimentari) per i mercati fino a cento posteggi.

16. La concessione del posteggio non può essere inferiore a 10 anni.

ART. 12 - CONTENUTO DEL BANDO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO ASSEGNATO DI TIPO "A"

1. Il bando per la concessione dei posteggi e per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio di tipo "A" nei mercati, nei posteggi che si rendono disponibili nei mercati in attività e nei posteggi isolati fuori mercato in attività che si rendono disponibili, deve essere trasmesso a cura del Responsabile del Servizio SUAP all'Ufficio Regionale competente entro il 30 luglio di ciascun anno, al fine della pubblicazione sul B.U.R.C. entro i successivi 45 giorni).

2. Lo stesso bando deve contenere: l'indicazione dell'area in cui sono ubicati i posteggi, il giorno o i giorni in cui si effettua il mercato, il settore merceologico ammesso, le dimensioni dei posteggi da assegnare, le strutture ammesse per l'esercizio dell'attività;

3. I criteri da tenere presente nell'ordine al fine della formulazione della graduatoria, sono i seguenti:

a) maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, ha una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo, con

riferimento all'anzianità di iscrizione Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche cumulata con quella dell'ultimo dante causa al quale é eventualmente subentrato.

Punteggio: Anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 40 punti,

Anzianità di iscrizione tra 5 e 10 anni: 50 punti,

Anzianità di iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

b) anzianità acquisita nel posteggio del mercato o fiera a cui si riferisce la selezione:

Punteggio: punti 0,5 per ogni mese di anzianità.

c) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati in centri storici o in aree aventi valore storico, artistico e ambientale, assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, con i criteri stabiliti dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette.

A parità di punteggio si terrà conto anche dei seguenti requisiti:

a) regolarità nei versamenti dei contributi obbligatori attestato dal DURC;

b) qualità dell'offerta, tipologia del servizio fornito, progetti innovativi;

c) in caso di parità di condizione, anzianità di età;

d) in caso di ulteriore parità di condizione ordine di presentazione dell'istanza.

Per i posteggi isolati si terrà conto anche dei seguenti criteri: assunzione di impegni da parte del candidato a rendere compatibile il servizio erogato con la tutela dei beni storici, architettonici e paesaggistici.

In sede di prima applicazione della Direttiva "Bolkestein" 2006/123/CE recepita dal D.L.vo 59/2010, della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012, del 24/01/2013 n.13/009/CR11/C11, del 24/03/2016 n.16/45/CR13c/C11, del 03/08/2016 n.16/94CR08/C11, il Comune provvederà a pubblicare i bandi di concorso relativi alle concessioni scadute, per l'assegnazione dei posteggi ai mercati e ai posteggi isolati fuori mercato previsti dal presente Regolamento secondo quanto indicato dal calendario pubblicato nel Documento unitario delle Regioni e delle Province autonome n.16/94CR08/C11 del 03/08/2016 con i criteri in esso stabiliti.

La scadenza delle concessioni e autorizzazioni rilasciate per i posteggi già attivi e di cui all'art.8 del presente Regolamento è fissata alla data del 31/12/2018, giusta art.6 del Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 convertito con modifiche dalla LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19

ART. 13 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CON POSTEGGIO -- OBBLIGHI E DIVIETI

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico, e dei regolamenti comunali.

2. L'operatore o suo delegato ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

3. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

4. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.

5. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
6. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
7. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui se non concessi allo stesso operatore.
8. E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita quando questa fuoriesca dall'area del posteggio assegnato.
9. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di igienizzazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
10. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti, il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere, l'accensione di fuochi, fatta salva quella per la cottura di castagne e la produzione di zucchero filato.
11. E' obbligatoria la copertura dei banchi del mercato al mercato settimanale ed alle fiere. Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,00 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di m 0,5 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.
12. Tra i posteggi dei nuovi mercati deve essere assicurata una corsia di passaggio frontale di larghezza non inferiore a metri 2,50 ed una corsia di passaggio laterale di larghezza compresa fra 0,50 metri e metri 1,00.
13. Il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico è considerato come parte frontale ed espositiva.
14. I posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili e cioè veicoli immatricolati secondo il codice della strada come veicoli speciali ad uso negozio e adibiti all'esercizio del commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati o riuniti in mercato.
15. E' vietato l'uso di generatori elettrici ad idrocarburi qualora nel mercato vi sia la fornitura di energia elettrica.
16. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disc limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
17. E' vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
18. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante le operazioni di vendita sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area di mercato.
19. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

20. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

21. E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.

22. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

ART. 14 - ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 114/98 e art. 33 L.R. 1/2014 è soggetto ad autorizzazione amministrativa previa domanda da presentarsi al SUAP del Comune.

2. Nella domanda il richiedente è tenuto a dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 71 del D.lgs n. 59/2010;
- il settore o i settori merceologici;
- il rispetto dei CCNL.

Inoltre devono essere indicati:

- generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- codice fiscale/partita IVA;
- l'eventuale iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
- l'indirizzo PEC o e-mail.

3. L'autorizzazione di tipo "B" abilita:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale;
- all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- alla vendita al domicilio, come definita all'art. 28 comma 4 del D. Lgs n. 114/98.

4. Il titolare di SCIA (nei casi di sub ingresso) o autorizzazione in forma itinerante deve comunicare le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione delle sanzioni previste.

ART. 15 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE – DIVIETI

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune ed in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore.

2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo fino alla categoria N1, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno; la merce inoltre non può essere esposta su banchi collocati a terra, ma esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale ad esclusione delle zone individuate all'art. 9 del presente regolamento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

6. E' vietato l'uso di strumenti di amplificazione e di pubblicità sonora meccanica.

7. L'attrezzatura di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno. La merce non può essere esposta su banchi collocati a terra ma esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

ART. 16 - SUBINGRESSO NELLA GESTIONE E NELLA PROPRIETÀ

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio è personale. Il trasferimento dell'autorizzazione avviene a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

2. La reintestazione di un'autorizzazione è effettuata a mezzo di SCIA, corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 e presentata allo SUAP, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.

3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1, è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile; in ogni caso il soggetto reintestatario dell'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo 7.

4. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti e chiesto l'autorizzazione al Comune con apposita istanza.

5. Il soggetto di cui al comma 4, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data in cui ha acquisito il requisito, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatto salva la richiesta di proroga.

6. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti. La SCIA di reintestazione è presentata dal cessionario al Comune in conformità delle disposizioni di cui al comma 2.

7. Il subingresso nella gestione e nella proprietà dell'attività di commercio su aree pubbliche è effettuato dal Comune:

a) sede del posteggio per l'attività di commercio su posteggio in concessione;

b) di residenza del subentrante per l'attività di commercio in forma itinerante.

8. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare.

9. Le presenze di cui al comma 8 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore.

ART. 17 - SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, previo accertamento a cura di personale del Settore Polizia Locale nonché previo contraddittorio con l'operatore interessato, il Dirigente del Settore SUAP, dispone la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.

2. Si considerano di particolare gravità:

a. la recidiva nelle violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;

b. il doloso danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo dei manufatti di servizio;

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

ART. 18- DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE/SCIA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica decade quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità per richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;

b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi ovvero n. 17 assenze complessive nell'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 7 della L.R. 1/2014;

d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

e) l'operatore commerciale non sia in regola con il pagamento del canone di cui al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. Tale ipotesi non comporta il diritto per l'operatore all'assegnazione di altro posteggio. Nel caso in cui a non effettuare il pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico sia un operatore precario nei mercati, allo stesso viene inhibita la partecipazione alla spunta in tutto il territorio comunale fino all'avvenuto pagamento dei canoni arretrati.

2. In caso di decadenza di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di re-intestazione, qualora non si accolli il debito verso il Comune entro 120 giorni dalla data di re-intestazione dell'autorizzazione.

3. Il Responsabile del SUAP accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni non inferiore a 30 giorni, decorso inutilmente il quale provvede all'emanazione del provvedimento di revoca/decadenza. Il provvedimento congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC o con notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

ART. 19 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 37 comma 8 della legge regionale 1/2014, gli orari di esercizio dell'attività di ciascun mercato sono definiti dal Comune nel seguente modo:

- mercati giornalieri e posteggi isolati osservano orario libero;
- mercato settimanale osserva il seguente orario di vendita : dalle ore 8,00 alle ore 13,30, l'area deve essere lasciata libera entro le ore 14,00;
- commercio su aree pubbliche in forma itinerante osserva i seguenti limiti orari:
 - antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00
 - pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 20, 00 nel periodo invernale
 - dalle ore 17,00 alle ore 21,00 nel periodo estivo.

2) Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione/SCIA e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

3) I concessionari di posteggio entro le ore 8.30 (sia nel periodo invernale che nel periodo estivo) devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnata.

4) Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.00 (nel periodo invernale) e prima delle ore 6.30 (nel periodo estivo) e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 (in entrambi i periodi) se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

5) Entro le ore 14.00 (in entrambi i periodi) tutti i concessionari di posteggio devono, avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

6) L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

7 L'attività in forma itinerante può essere esercitata con soste nel medesimo posto per il tempo strettamente necessario per il disbrigo delle operazioni di vendita.

8) Considerato quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n.997 del 20/10/2014 contenente la Circolare esplicativa della L.R.01/2014, è consentito lo svolgimento dei mercati di cui all'art.7 del presente Regolamento già attivi nel Comune di Ercolano prima dell'entrata in vigore della L.R.01/2014 nelle giornate domenicali e nelle giornate festive.

8. Il Sindaco, per motivate esigenze, con propria ordinanza da adottarsi ai sensi dell'art.50 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii, può modificare il giorno e gli orari di svolgimento dei mercati.

ART. 20 - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Il Comune è tenuto ad assicurare, tenendo conto delle caratteristiche stradali, nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle zone stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, eventuali allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico - sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua al punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'art. 4 dell'ordinanza del Ministero della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. I valori delle dimensioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, si applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente all'entrata in vigore della succitata ordinanza. I requisiti di cui all'art. 4, comma 1, non sono richiesti per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti previsti dall'art. 5 comma 1:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a m 1,00;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

6. Prescrizioni particolari:

a) Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, sollevati ad un livello minimo di 50 cm dal suolo.

b) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. Per la vendita di prodotti della pesca i banchi temporanei debbono avere i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 3, oltre a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera c) punti 1,2,3 e 6 della succitata ordinanza ministeriale. Per la vendita di molluschi bivalvi i banchi temporanei debbono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d) dell'ordinanza succitata. Per la vendita di alimenti cotti, già preparati e che non necessitano di alcuna ulteriore preparazione, e di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, devono essere forniti di scaldavivande, serbatoio per l'acqua potabile e lavello con erogatore automatico d'acqua.

c) La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità che riguardano:

- carni fresche, preparazione di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- prodotti di gastronomia cotti;
- prodotti della pesca;
- molluschi bivalvi vivi;
- prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.

d) E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante, previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998.

e) L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

f) In deroga a quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lettere a) b) e c) in occasione di manifestazioni temporanee, come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di prodotti di carne e di altri prodotti di gastronomia, da vendere cotti, nonché di prodotti della pesca, può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le opportune caratteristiche indicate dall'art. 5 dell'ordinanza, per la sola durata della manifestazione. Le manifestazioni temporanee sono esentate dalla presentazione della prescritta DIA ai sensi del Regolamento 852/2004/CE al Servizio SIAN della ASL competente.

7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 114/1998, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

8. L'attività di vendita, preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione della prescritta SCIA ai sensi del Regolamento 852/2004/CE al Servizio SIAN della ASL competente.

9. Per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile "dell'industria alimentare", come definita dall'art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve

procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

10. I mercati in sede propria e su strada, realizzati dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002.

11. I banchi temporanei di cui all'art. 5 dell'ordinanza debbono essere conformi ai requisiti prescritti dall'ordinanza stessa.

ART. 21- TRASFERIMENTI DEI MERCATI O DI POSTEGGI

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

2. Il trasferimento totale o parziale può essere disposto dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto all'art. 43 della L.R. 1/2014.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

a. anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato; per anzianità di presenza s'intende l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e della ditta alla quale è subentrato dalla data di istituzione del mercato, indicata nel presente piano commerciale.

b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo, sulla base della graduatoria di anzianità di presenza al mercato, di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

5. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute eccezionali situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Dirigente del SUAP sentiti gli interessati.

ART. 22 - SOPPRESSIONE O SOSPENSIONE DEL MERCATO O DI POSTEGGI

1. La soppressione o sospensione di mercati esistenti può essere disposta dal Consiglio Comunale al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:

- a. caduta sistematica della domanda;
- b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
- d. mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel B.U.R.C.

2. La sospensione del mercato viene deliberata dal Consiglio Comunale anche per motivi igienico-sanitari previa proposta o parere conforme del competente Servizio dell'ASL e previa consultazioni con le organizzazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

La sospensione immediata del mercato è disposta dal Sindaco in caso di esigenze di pubblico interesse, di ordine e sicurezza pubblica.

ART. 23 - AMPLIAMENTO DEI POSTEGGI

1. L'ampliamento dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione o trasferimento definitivo in un'area attrezzata dei mercati stessi da disporsi con provvedimento del Consiglio Comunale.

2. La modifica della struttura mercatale dovuta all'ampliamento di un posteggio ed alla corrispondente riduzione di un altro posteggio è possibile, alle seguenti condizioni:

- a) i posteggi devono essere contigui;
- b) i posteggi devono essere concessi alla medesima ditta;
- c) la categoria merceologica della merce che si vende deve essere la medesima;
- d) I posteggi modificati non devono risultare d'intralcio alla circolazione.

3. In caso del solo ampliamento di un posteggio l'unica caratteristica richiesta è la contiguità.

ART. 24 – MIGLIORIE DI UBICAZIONE DEI POSTEGGI

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi al mercato o fiera e procedere alla pubblicazione del bando di concorso ai sensi dell'art. 32 L.R. 1/2014, può indire un bando per la miglitoria di ubicazione di posteggio riservato agli operatori concessionari di posteggio nel mercato.

2. Gli operatori interessati a migliorare la collocazione del posteggio in concessione possono presentare domanda entro i termini prescritti dal bando con lettera raccomandata o PEC o a mano al protocollo dell'Ente.

3. Per l'assegnazione dei posteggi in caso di domande multiple si procede tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

4. Il Comune dopo aver soddisfatto le eventuali richieste di miglitoria di ubicazione del posteggio, pubblicherà il bando per l'assegnazione dei posteggi liberi ai sensi dell'art. 32 della L.R. 1/2014.

5. In caso di mancata assegnazione dei posteggi messi a concorso il Comune procederà alla soppressione dei posteggi non occupati e procederà alla razionalizzazione del mercato o della fiera. Detta modificazione potrà avvenire anche per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) secondo quanto previsto all'art. 42 della L.R. 1/2014.

ART. 25 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AI PRECARI (SPUNTISTI)

1. I posteggi dei mercati temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni saranno assegnati in occasione della giornata di svolgimento a soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" e "B".

2. I posteggi si intendono liberi qualora non siano stati occupati dagli assegnatari entro le ore 9,00 della giornata del mercato.

3. Per l'assegnazione temporanea dei posteggi nei mercati sarà compilata dal Responsabile Polizia Municipale apposita graduatoria semestrale sulla scorta delle istanze presentate dagli interessati entro il 1 giugno e il 1 dicembre di ogni anno.

4. La graduatoria sarà predisposta sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero di presenze dell'operatore sul mercato ovvero numero di volte in cui il soggetto ha partecipato alle "spunte" indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato;
- b) anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

5. L'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati sarà effettuata dal personale della Polizia Municipale in favore dei commercianti inseriti nella graduatoria e presenti sul mercato.

6. L'assegnazione, in assenza di soggetti inseriti nella graduatoria, avverrà nel rispetto dei criteri innanzi citati a favore di commercianti presenti sul posto in possesso di autorizzazione.

ART. 26 - PRESENZE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI NEI POSTEGGI

1. Gli operatori assegnatari di posteggio, o i loro collaboratori o i dipendenti in possesso di delega, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.

2. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione;

3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori o dei loro collaboratori nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il loro posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.

4. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato sia occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 60% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.

5. Qualora il mercato ricada in giorno festivo la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

6. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Municipale nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

ART. 27 – MODALITÀ DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI

1. Presso il Comando di Polizia Municipale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.

2. La planimetria deve essere aggiornata qualora il mercato venga modificato nel numero o nella dimensione dei posteggi. Non si dà luogo ad aggiornamento a seguito atto di cessione di ramo d'azienda per atto tra vivi con conseguente subingresso nella concessione.

3. Copia della planimetria e delle assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

ART. 28– MODALITÀ DI TENUTA E DI CONSULTAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento:

- la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta “Graduatoria assegnatari”, aggiornata in base all’anzianità di presenza al mercato;
- la graduatoria degli operatori precari “Spuntisti”, distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all’atto dell’assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l’assenza del titolare del posteggio;
- Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dalla Polizia Municipale, sono aggiornate almeno semestralmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati ed alle Associazioni di Categoria.

ART. 29– DESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 (nel periodo invernale) e dalle ore 6.30 alle ore 14.00 (nel periodo estivo) è vietata la circolazione dei veicoli nell’area destinata ai mercati, fatti salvi i mezzi di emergenza.

2. E’ inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell’altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull’area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E’ autorizzabile l’ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica e transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.

ART. 30 – MERCATI STRAORDINARI

1. All’eventuale mercato straordinario potranno partecipare sia gli operatori titolari del posteggio in uno dei mercati settimanali, sia gli operatori precari inseriti nella graduatoria degli “Spuntisti” che Operatori professionali in possesso di autorizzazione di tipo “B” di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998.

2. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario.

3. E’ possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.

4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

ART. 31- CONCESSIONI TEMPORANEE: AMBITO DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITÀ

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate in conformità al vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 32 - APPLICABILITÀ DELLE NORME

1. Le norme di cui ai seguenti articoli 33- 34- 35- si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati e per i posteggi isolati fuori mercato.

ART. 33 - CONCESSIONI DEL POSTEGGIO – DURATA – RINNOVO

1. La concessione del posteggio ha una durata di anni 10.
2. Qualora sia deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne deve essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2, il Comune propone l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il Responsabile SUAP provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

ART. 34 - ONERI PER L'OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto dalla data di rilascio dell'autorizzazione fino al giorno in cui sia prodotta rinuncia da parte della Ditta interessata o emanato provvedimento di revoca o decadenza della concessione relativa al posteggio.
3. Nei mercati dotati di impianto per la fornitura di energia elettrica deve essere corrisposto il pagamento dell'onere relativo all'allacciamento, manutenzione e consumo.
4. Tutte le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, comprese quelle temporanee, sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.

5. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento per l'occupazione e la concessione di suolo pubblico.
6. La concessione del posteggio decade nel caso in cui l'operatore commerciale non sia in regola con il pagamento del canone di cui al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. Tale ipotesi non comporta il diritto per l'operatore all'assegnazione di altro posteggio.
7. Nel caso in cui a non effettuare il pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico sia un operatore precario nei mercati, allo stesso viene inibita la partecipazione alla spunta in tutto il territorio comunale fino all'avvenuto pagamento dei canoni arretrati.

ART. 35 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies L. 241/90.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli- ove possibile- l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, ove possibile, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile dell'Ufficio SUAP che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica oppure PEC.

ART. 36 – SANZIONI

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicheranno le Sanzioni previste dall'articolo 57 della L.R. 01/2014 e da ogni altra norma vigente in materia.
2. E' fatta salva ogni infrazione al Codice Penale cui è obbligatorio il rapporto alla magistratura ai sensi del vigente C.P.P.
3. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal D. Lgs 114/1998 si applica la sanzione pecuniaria da 50 euro a 300 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a) non provvede alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c) eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d) pone in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;

- e) incorre in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

ART. 37 – VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 38 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale 1/2014.
2. Al variare della normativa nazionale e/o regionale il presente Regolamento si intende automaticamente adeguato.

ART. 39 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e regolamenti vigenti in materia presso il Comune di Ercolano o con lo stesso in contrasto.





CITTÀ DI ERCOLANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 14/12/2017

Servizio Settore Servizi per Attività Produttive

Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa



OGGETTO: Approvazione del "REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE". Atto da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Comunale.

IL DIRIGENTE

Relazione dell'Ufficio -- ISTRUTTORIA E/O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Con delibera n. 509 del 7 dicembre 2017 la G.C. ha deliberato di sottoporre al Consiglio Comunale
il presente dispositivo:

Approvare e far propria la proposta allegata alla presente deliberazione, disponendo che la medesima sia allegata al presente deliberato, per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

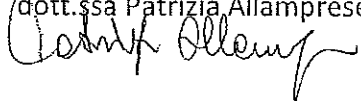
Di assumere la presente quale proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale al fine della sua approvazione.

Tale scelta è scaturita dalla condivisione della proposta formulata dal sindaco, avv. Ciro Buonajuto e motivata dal dirigente del Settore: Attività Produttive e Sviluppo Economico – SUAP -

Ercolano,

Il funzionario istruttore

dott.ssa Patrizia Allamprese



La Giunta Comunale

Vista la propria deliberazione n. 509 del 7/12/2017, allegata al presente atto;

letta la relazione istruttoria che precede e che fa propria ai fini della premessa alla presente proposta;

Propone al Consiglio Comunale

L'approvazione del seguente dispositivo:

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) APPROVARE, per tutto quanto riportato nella proposta, il nuovo "Regolamento per il commercio su aree pubbliche" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, revocando contestualmente quello di cui alla deliberazione di C.C. n.71/2012.
- 2) CONFERIRE MANDATO ai Settori Comunali Lavori Pubblici, Polizia Municipale e SUAP di individuare in tempo utile e prima della scadenza del termine del 31/12/2018, data normativamente fissata di cessazione dell'efficacia delle autorizzazioni ad oggi in essere, la nuova area mercatale, onde consentire al Consiglio Comunale di adottare le conseguenziali

determinazioni di competenza ed al SUAP l'indizione della procedura concorsuale per il rilascio delle relative autorizzazioni con decorrenza 01/01/2019 per i posteggi, riferite al mercato settimanale del venerdì individuato nella nuova area.

- 3) TRASMETTERE il presente provvedimento ai Settori LL.PP., P.M., SUAP per il seguito di rispettiva competenza

Data

PROPONENTE

La Giunta Comunale con deliberazione n.

509 del 7/12/2017

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta (Art. 49, I° comma D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE.....

Data

14 DIC. 2017

Il Dirigente del Settore SUAP

avv. Giuseppe Scisciolì



Parere di conformità - Ex art. 51 comma 2 Statuto Comunale.

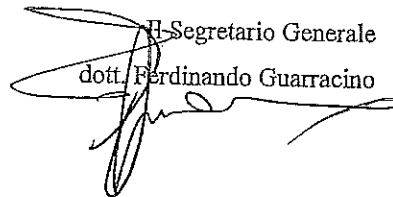
favorevole

data

15/12/2017

Il Segretario Generale

dott. Ferdinando Guarracino



DECISIONE DEL CONSIGLIO

Il Segretario Verbalizzante

Deliberazione adottata nella seduta delal n.....

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Simeone Luigi



IL v. SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Zenti

AFFISSIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ercolano, __.23.01.2018__



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to l'Istruttore Amministrativo delegato
Salvatore Scarpati

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano dal .. __.23.01.2018__ al __.07.02.2018__

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

☐: Immediata eseguibilità - Art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 ,3° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.

Ercolano, 02 FEB. 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
f.to Salvatore Scarpati

INVIO AGLI UFFICI

Trasmetto copia del presente atto, per gli adempimenti consequenziali, agli uffici: Dirigenti: Settore Attività Produttive - SUAP, Settore Lavori Pubblici, Settore Polizia Municipale, Ufficio Segreteria Generale.

Ercolano, 02 FEB. 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
f.to Salvatore Scarpati

☒ Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ercolano, __.23.01.2018__



IL SEGRETARIO GENERALE
Istruttore Amministrativo delegato
Salvatore Scarpati

Salvatore Scarpati

